



L'articolo 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39 ha introdotto nuovi obblighi comunicativi preventivi a carico delle imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (ex art. 1, c. 1057-bis - 1058-ter, della Legge 178/2020) e del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (ex art. 1, c. 200, 201 e 202, legge n. 160/2019).

In tal senso, infatti, per effetto dei nuovi obblighi comunicativi introdotti, le imprese saranno tenute a comunicare:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

#### Credito d'imposta investimenti 4.0

Può essere opportuno ricordare che, per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale 2023-2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine 2025), il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 è fruibile nelle seguenti misure:

- A) per gli investimenti in beni materiali 4.0:
  - 20%, fino a € 2,5 milioni;
  - 10%, sopra € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
  - 5%, sopra € 10 milioni e fino a € 20 milioni.
- B) per gli investimenti in beni immateriali 4.0:
  - 15% nel limite di spesa di € 1 milione, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 (30/06/2025 con acconto e ordine 2024);

- o 10% nel limite di spesa di € 1 milione, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine 2025).

Per poter beneficiare del credito d'imposta, è necessario rispettare le seguenti formalità:

- indicazione del riferimento normativo dell'agevolazione nella fattura di acquisto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (ad esempio: contratto di leasing);
- obbligo di richiesta di perizia tecnica asseverata per investimenti in beni 4.0 per importi superiori a euro 300.000 (dichiarazione resa dal legale rappresentante per importi inferiori a euro 300.000);
- verifica regolarità dei versamenti contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori al momento dell'utilizzo del credito (esempio: richiesta DURC).

Fino ad oggi, previo rispetto di quanto sopra, l'accesso al credito d'imposta previsto dal piano Transizione 4.0 avveniva in modo del tutto automatizzato, attraverso la verifica da parte del fruitore dei requisiti normativi e la successiva compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, in tre quote annuali.

Inoltre, la normativa non prevedeva nessun tipo di sanzione in caso di mancata presentazione della comunicazione annuale "ex post". In questo contesto, l'art. 6 del DL 39/2024 in commento ha introdotto il nuovo obbligo di:

- comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti pianificati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione,
- aggiornare la comunicazione al momento del completamento degli investimenti.

È importante sottolineare che questo nuovo obbligo riguarda altresì:

1. a) gli investimenti 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 (in particolare, per questi investimenti, la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente al completamento degli investimenti);
2. b) gli investimenti 4.0 effettuati nel 2023, i cui crediti maturati non sono stati ancora fruiti.

In particolare la comunicazione dovrà essere inviata telematicamente con il modello adottato con decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 (il modello verrà modificato nel relativo contenuto, nelle modalità e nei termini di invio con un apposito decreto direttoriale che sarà emesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy).

L'eventuale mancato invio della comunicazione determinerà l'impossibilità di utilizzare il credito d'imposta in questione in compensazione in F24, fino all' invio della comunicazione preventiva in questione. A quest'ultimo riguardo si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2024, sarà applicabile la nuova limitazione alla compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24 che opera in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, maggiori di 100.000 euro (ex art. 1, c. 94, legge 213/2023).

### Credito ricerca e sviluppo effettuati dal 30 marzo 2024

Gli stessi adempimenti sopra analizzati dovranno essere effettuati anche dalle imprese che intendono fruire del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (ex art. 1, c. 200, 201 e 202, legge n. 160/2019), incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Fino ad oggi, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che intendevano beneficiare del credito d'imposta in esame erano tenute ad inviare (in via facoltativa) al Ministero una comunicazione sulla base del modello approvato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Inoltre, l'utilizzo del credito d'imposta era subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione:

1. a) certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti relativa all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile;
2. b) relazione tecnica (predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal responsabile legale dell'impresa) indicante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai singoli progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività).

Viceversa, anche per questa tipologia di bonus l'articolo 6 DL 39/2024 ha introdotto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva e successiva (in via telematica) degli investimenti posti in essere.



Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI